



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0278/2013**

22.7.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro (COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Toine Manders

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

|  | <b>Pagina</b> |
|--|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ..... | 5             |
| MOTIVAZIONE.....   | 50            |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO .....      | 51            |
| PROCEDURA .....  | 67            |



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro  
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0164),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0092/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0278/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 299 del 4.10.2012, pag. 89.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli armonizza la forma e il contenuto della carta di circolazione al fine di facilitarne la comprensione e agevolare in tal modo la libera circolazione stradale dei veicoli immatricolati in uno Stato membro nel territorio degli altri Stati membri. In forza di tale direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. La direttiva 1999/37/CE, tuttavia, non contiene disposizioni relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'immatricolazione e delle relative formalità e procedure. Di conseguenza, è necessario, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno, stabilire distinte norme armonizzate sulla determinazione dello Stato membro in cui i veicoli devono essere immatricolati e sulle procedure semplificate per la reimmatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

##### *Emendamento*

(3) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli armonizza la forma e il contenuto della carta di circolazione al fine di facilitarne la comprensione e agevolare in tal modo la libera circolazione stradale dei veicoli immatricolati in uno Stato membro nel territorio degli altri Stati membri. In forza di tale direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. La direttiva 1999/37/CE, tuttavia, non contiene disposizioni relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'immatricolazione e delle relative formalità e procedure. Di conseguenza, è necessario, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno, stabilire distinte norme armonizzate sulla determinazione dello Stato membro in cui i veicoli devono essere immatricolati e sulle procedure ***più snelle e*** semplificate per la reimmatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è

##### *Emendamento*

(5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è

ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti.

ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura di immatricolazione semplificata **e attenta alle esigenze del cittadino**, che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro, **come previsto dalla legislazione dell'Unione**, e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a facilitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione e a consolidare gli importanti principi e garanzie in materia di sicurezza stradale.***

***L'armonizzazione della normativa dell'Unione in materia di controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è indispensabile al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo il perfezionamento dinamico delle modalità dei controlli e del contenuto degli stessi. È opportuno che gli Stati membri riconoscano reciprocamente i controlli tecnici nazionali e i certificati che li attestano. Il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici tra gli Stati membri***

***comporta la necessità di definizioni comuni e norme di controllo comparabili che siano rispettate da tutti gli Stati membri.***

*Motivazione*

*Ai fini del funzionamento pratico del presente regolamento, l'emendamento sottolinea la necessità di dare piena attuazione alla vigente legislazione dell'Unione e di garantire la piena cooperazione degli Stati membri.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 ter) Al fine agevolare per i cittadini o le imprese il riconoscimento della carta di circolazione, segnatamente in caso di acquisto di un veicolo a motore immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno che il formato del documento in questione sia armonizzato in tutti gli Stati membri ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio. Ciò contribuirebbe altresì a ridurre al minimo il rischio di reimmatricolazione di autoveicoli rubati con carte di circolazione falsificate.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 quater) I cittadini e le imprese, in particolare le società di noleggio e di leasing, incontrano difficoltà all'atto di trasferire il proprio veicolo da uno Stato membro all'altro, anche per quanto riguarda la sua reimmatricolazione: dalle lungaggini amministrative ai rischi di vandalismo. Tutte queste difficoltà potrebbero essere***



*compensate se i cittadini e le imprese, ove lo desiderassero, potessero munire i loro veicoli di targhe di aspetto simile. Una tale possibilità risulterebbe oltremodo vantaggiosa per i cittadini che si trasferiscono spesso da uno Stato membro all'altro per ragioni personali o professionali, per le imprese di autonoleggio, di leasing e di trasporto, nonché per le concessionarie automobilistiche. Cittadini e imprese devono anche avere la possibilità di scegliere per la targa, anche provvisoria o professionale, fra colori stabiliti dalla normativa nazionale o i colori dell'Unione, in modo da poter reimmatricolare o eventualmente immatricolare temporaneamente a scopo di trasferimento il veicolo acquistato in un altro Stato membro. Di conseguenza, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli nel mercato interno, è necessario dare ai cittadini e alle imprese la possibilità di scegliere targhe nei colori previsti dalla normativa nazionale o nei colori dell'Unione.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) Poiché l'assenza di un'assicurazione sulla responsabilità civile costituisce motivo di rifiuto dell'immatricolazione ai sensi del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure previste dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> onde garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.*

---

<sup>1</sup> *Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre*

**2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).**

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle disposizioni della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, onde permettere alle autorità degli Stati membri in cui deve essere immatricolato un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro di verificare se il veicolo in questione non sia oggetto di procedimenti pendenti per infrazione stradale.***

---

***<sup>1</sup> Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2001, pag. 1).***

#### *Motivazione*

*Si devono rafforzare le disposizioni previste per migliorare la sicurezza stradale e la lotta contro l'impunità di cui possono beneficiare gli autori di infrazioni al codice stradale. È quindi necessario consentire alle autorità di verificare che il veicolo in questione non sia oggetto di un procedimento di infrazione stradale prima dell'immatricolazione.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 quater) Determinati veicoli di interesse storico non dispongono della documentazione originale completa, perché messi fuori uso e successivamente restaurati o perché fabbricati prima dell'introduzione dei sistemi nazionali di immatricolazione o ancora perché erano originariamente veicoli da corsa o veicoli militari. È pertanto opportuno autorizzare che i veicoli in oggetto, se vecchi di almeno 30 anni, possano essere trasferiti da uno Stato membro all'altro e quindi reimmatricolati con il solo riferimento alla documentazione disponibile per la data di fabbricazione o della prima immatricolazione.***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Il presente regolamento persegue una semplificazione amministrativa a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli enti preposti all'immatricolazione, in particolare attraverso lo scambio elettronico dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli. È **quindi** necessario che gli Stati membri, per semplificare le formalità di immatricolazione, si concedano reciprocamente il diritto di accesso ai propri dati di immatricolazione per migliorare lo scambio di informazioni e accelerare le procedure di immatricolazione.

(7) Il presente regolamento persegue una semplificazione amministrativa a vantaggio dei cittadini, delle imprese e degli enti preposti all'immatricolazione, in particolare attraverso **il riconoscimento reciproco** e lo scambio elettronico dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli. **Occorre pertanto che il Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) sia pienamente attuato e operativo, affinché possa essere utilizzato ai fini del presente regolamento.** È necessario **altresì** che gli Stati membri, per semplificare le formalità di immatricolazione, si concedano reciprocamente il diritto di accesso ai propri

dati di immatricolazione per migliorare lo scambio di informazioni e accelerare le procedure di immatricolazione.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Data la progressiva integrazione del mercato interno, il commercio transfrontaliero dei veicoli, tra cui quelli usati, è cresciuto e potrebbe crescere ulteriormente. Per realizzare tale potenziale, occorre che la libera circolazione e il commercio dei veicoli sia integrato da misure intese a prevenire l'uso fraudolento dei veicoli e delle targhe e a rilevare la sostituzione fraudolenta delle targhe tra veicoli. Le nuove tecnologie potrebbero contribuire a migliorare ulteriormente l'applicazione della legge e la prevenzione di frodi nel quadro della circolazione e della reimmatricolazione transfrontaliere di veicoli a motore. È pertanto opportuno prevedere garanzie contro l'uso fraudolento delle targhe dotando i veicoli a motore, una volta reimmatricolati, e le stesse targhe di dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID), onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei veicoli all'interno del mercato interno.***

*Motivazione*

*Le nuove tecnologie innovative, come ad esempio le telecamere intelligenti sulle strade e l'etichettatura RFID, costituiscono strumenti efficaci per contrastare le frodi in materia di targhe e di veicoli.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) Per realizzare l'obiettivo dello scambio di informazioni tra Stati membri attraverso mezzi interoperabili deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per modificare gli allegati I e II del presente regolamento in funzione del progresso tecnico, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 1999/37/CE o delle modifiche di altri atti dell'Unione direttamente pertinenti per l'aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento, per quanto riguarda ***le condizioni che le imprese che utilizzano carte di circolazione professionali devono soddisfare per rispondere ai requisiti di buona reputazione e di competenza professionale e per quanto riguarda*** la durata della validità delle carte di circolazione professionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche di esperti. Quando predispone atti delegati, la Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i relativi documenti.

##### *Emendamento*

(13) Per realizzare l'obiettivo dello scambio di informazioni tra Stati membri attraverso mezzi interoperabili deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per modificare gli allegati I e II del presente regolamento in funzione del progresso tecnico, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 1999/37/CE o delle modifiche di altri atti dell'Unione direttamente pertinenti per l'aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento, per quanto riguarda la durata della validità delle carte di circolazione professionali ***e la messa a disposizione di dispositivi RFID quale garanzia da un uso fraudolento delle targhe.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune, anche di esperti. Quando predispone atti delegati, la Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i relativi documenti.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Per garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione

##### *Emendamento*

(14) Per garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione

competenze di esecuzione per definire procedure e specifiche comuni per l'applicazione software necessaria per lo scambio elettronico di dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per l'accesso ai registri elettronici nazionali e la loro consultazione, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza, e per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

competenze di esecuzione per definire procedure e specifiche comuni per l'applicazione software, **in particolare Eucaris**, necessaria per lo scambio elettronico di dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per l'accesso ai registri elettronici nazionali e la loro consultazione, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza, e per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica **ai** seguenti veicoli:

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica **all'immatricolazione dei** seguenti veicoli:

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a chiarire le finalità del regolamento.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Il presente regolamento non pregiudica il diritto sovrano degli Stati membri di imporre e riscuotere le tasse**

***applicabili sui veicoli oggetto del presente regolamento.***

*Motivazione*

*È preferibile inserire questo testo all'articolo 1 per evitare che le prerogative fiscali nazionali non siano inficiate dall'introduzione del regolamento. La finalità della proposta di regolamento è di semplificare le formalità e le disposizioni per l'immatricolazione dei veicoli già immatricolati in altri Stati membri, per cui non si deve in alcun modo interferire con il diritto degli Stati membri di applicare imposte sui veicoli che entrano nel loro territorio.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni giuridiche necessarie per evitare l'elusione fiscale in relazione ai veicoli oggetto del presente regolamento.***

*Motivazione*

*È preferibile inserire all'articolo 1 il riferimento al diritto degli Stati membri di adottare le misure necessarie per i casi di elusione fiscale che il regolamento proposto potrebbe involontariamente alimentare.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3) "intestatario della carta di circolazione", la persona a nome della quale un veicolo è immatricolato in uno Stato membro;

3) "intestatario della carta di circolazione", la persona ***fisica o giuridica*** a nome della quale un veicolo è immatricolato in uno Stato membro;

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis) "intestatario del veicolo", la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare della carta di circolazione, che ha acquisito il diritto di utilizzare il veicolo per un determinato periodo di tempo, d'accordo con il proprietario del veicolo;**

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter) "carta di circolazione", il documento attestante che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro;**

*Motivazione*

*Viene ripresa la definizione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis) "punto di contatto nazionale", l'ente designato da ciascuno Stato membro, addetto al registro ufficiale dei veicoli sul proprio territorio e allo scambio di informazioni sull'immatricolazione dei veicoli.**



## Motivazione

*In uno Stato membro possono essere di una o più autorità di immatricolazione. Allo scopo di semplificare l'immatricolazione transfrontaliera, l'emendamento introduce il concetto di punti nazionali di contatto e la loro definizione. Questi dovrebbero fungere da punti di contatto per lo scambio di informazioni sull'immatricolazione del veicolo.*

### Emendamento 20

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere l'immatricolazione nel proprio territorio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro soltanto se l'intestatario del carta di circolazione risiede normalmente nel suo territorio e utilizza il veicolo per lo più su base permanente nello Stato membro in cui dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni di ogni anno civile.***

### Emendamento 21

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) per una società o altro organismo, con o senza personalità giuridica, lo Stato membro in cui è **situata** la sua amministrazione centrale;

a) per una società o altro organismo, con o senza personalità giuridica, lo Stato membro in cui è **registrata** la sua amministrazione centrale;

## Motivazione

*Il termine "registrata" costituisce un criterio oggettivo e verificabile, ben più chiaro del termine "situata" utilizzato nel regolamento in esame.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) per una filiale, agenzia o altro stabilimento di una società o altro organismo, lo Stato membro in cui è **situata** la filiale, agenzia o altro stabilimento;

##### *Emendamento*

b) per una filiale, agenzia o altro stabilimento di una società o altro organismo, lo Stato membro in cui è **registrata** la filiale, agenzia o altro stabilimento;

##### *Motivazione*

*Il termine "registrata" costituisce un criterio oggettivo e verificabile, ben più chiaro del termine "situata" utilizzato nel regolamento in esame.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) il luogo in cui la persona **dimora** abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali indicanti l'esistenza di uno stretto rapporto tra la persona in questione e il luogo in cui dimora;

##### *Emendamento*

i) il luogo in cui la persona è **registrata o in cui può comunque dimostrare di essere residente e dimorare** abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali indicanti l'esistenza di uno stretto rapporto tra la persona in questione e il luogo in cui dimora;

##### *Motivazione*

*Le imprese, i cittadini e altre entità giuridiche dovrebbero essere autorizzate a trasferire un veicolo in un altro Stato membro soltanto se sono registrate nello Stato membro in questione o se possono dimostrare di risiedervi.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La condizione di cui al punto ii) non si applica quando la persona dimora in uno Stato membro per esercitarvi un'attività di ***durata determinata***. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

##### *Emendamento*

La condizione di cui al punto ii) non si applica quando la persona dimora in uno Stato membro per esercitarvi un'attività ***della durata massima di 185 giorni***. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

##### *Motivazione*

*È opportuno precisare nel regolamento in esame la durata determinata di un'attività.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro ***sei mesi dal suo arrivo***.

Durante ***il periodo*** di cui al primo comma, l'uso del veicolo non è oggetto di restrizioni.

##### *Emendamento*

1. Quando l'intestatario della carta di circolazione trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro, chiede l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro entro ***tre mesi dalla data di trasferimento della propria residenza normale di cui all'articolo 3***.

***In caso di passaggio di proprietà di un veicolo immatricolato in uno Stato membro e di trasferimento dello stesso nello Stato membro di normale residenza del nuovo proprietario, quest'ultimo richiede l'immatricolazione del veicolo nei 30 giorni successivi al trasferimento del medesimo.***

Durante ***i periodi*** di cui al primo ***e secondo*** comma, l'uso del veicolo non è oggetto di restrizioni.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive qualora l'intestatario della carta di circolazione ometta di richiedere la reimmatricolazione del veicolo entro i termini di cui al paragrafo 1. Tali sanzioni possono anche comportare restrizioni all'uso del veicolo fino ad avvenuta reimmatricolazione.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La raccolta e il trattamento dei dati relativi alle voci di cui al primo comma avvengono nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.***

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a riflettere il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri possono identificare il veicolo prima della reimmatricolazione confrontando il suo numero d'identificazione con le informazioni sulla carta di circolazione e nel registro ufficiale***

*dei veicoli dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono effettuare controlli **fisici** del veicolo immatricolato in un altro Stato membro prima della sua immatricolazione **solo** nei seguenti casi:

##### *Emendamento*

4. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono effettuare controlli **tecnici** del veicolo immatricolato in un altro Stato membro prima della sua immatricolazione nei seguenti casi:

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 4 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) se è **richiesto un controllo tecnico in caso di trasferimento della proprietà del** veicolo **o per i veicoli gravemente danneggiati.**

##### *Emendamento*

d) se **il** veicolo è **gravemente danneggiato.**

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) se il veicolo non è munito di un valido certificato del controllo tecnico.**

##### *Motivazione*

*Onde garantire la sicurezza su strada, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli deve essere in grado di effettuare un controllo sul veicolo se il certificato del controllo tecnico non è più valido.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per poter soddisfare i requisiti di cui al primo comma, lettera c), gli Stati membri provvedono alla pubblicazione su Internet delle procedure dettagliate utilizzate per l'omologazione nazionale e individuale dei veicoli ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.***

---

***<sup>1</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Ai fini della reimmatricolazione, gli Stati membri riconoscono reciprocamente i controlli tecnici degli altri Stati membri e i certificati che li attestano, una volta che ne sia stata riconosciuta la validità all'atto dell'immatricolazione, ai sensi del regolamento (UE) xx/2013<sup>1</sup>.***

---

***<sup>1</sup> Regolamento (UE) xx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Quando **immatricola** un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo 7.

##### *Emendamento*

5. Quando un veicolo immatricolato in **uno Stato membro è reimmatricolato in** un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti dall'articolo 7.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**5 bis. Allorché uno Stato membro riceve una notifica di immatricolazione in un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 5, esso procede senza indugio ad annullare l'immatricolazione del veicolo nel proprio territorio ai sensi della direttiva 2013/xx/UE<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> **Direttiva 2013/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (2012/0185(COD)).**

##### *Motivazione*

*Il regolamento in esame dovrebbe chiarire che uno Stato membro è tenuto a informare gli altri Stati membri all'atto di reimmatricolare un veicolo, al fine di garantire che un veicolo in questione non possa in alcun caso essere immatricolato due volte in diversi Stati membri.*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 ter. Entro il ...\* gli Stati membri prevedono la possibilità di porre in essere un sistema di immatricolazione elettronica online dei veicoli tramite una banca dati online sicura. La richiesta di reimmatricolazione è effettuata direttamente nella banca dati nazionale dello Stato membro in cui il veicolo è reimmatricolato.***

---

***\*GU: si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Una banca dati sicura permetterà, avvalendosi di tecniche moderne, di immatricolare un veicolo senza bisogno di moduli cartacei, dal momento che tutta la documentazione e le informazioni necessarie possono essere recuperate dalle banche dati interconnesse (EUCARIS). La registrazione elettronica permetterà ai cittadini di risparmiare tempo e denaro e sarà garantita da meccanismi di controllo elettronici.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo -1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 bis. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli rifiutano di immatricolare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro se:***

***a) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati smarriti o rubati, a meno che la persona fisica o giuridica che intende immatricolare il veicolo non possa dimostrare chiaramente di essere il titolare***



*della carta di circolazione;*

*b) i controlli tecnici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non sono stati superati;*

*c) il titolare della carta di circolazione non è in grado di dimostrare la propria identità;*

*d) il titolare della carta di circolazione non ha la propria residenza normale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui intende immatricolare il veicolo.*

#### *Motivazione*

*Taluni aspetti rivestono una tale importanza per l'immatricolazione che per i cittadini deve essere chiara l'impossibilità di immatricolare un veicolo se mancano i documenti di immatricolazione, se non è stata superata il controllo tecnico, se il titolare della carta di circolazione non è in grado di dimostrare la propria identità o non risiede ufficialmente nello Stato membro in cui il veicolo sarà immatricolato.*

#### **Emendamento 38**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) se del caso, quando non sono stati pagati i contributi o le tasse imposti **da tale** Stato per l'immatricolazione di cui all'articolo 4;

###### *Emendamento*

b) se del caso, quando non sono stati pagati i contributi o le tasse imposti **dallo Stato membro degli enti preposti** per l'immatricolazione di cui all'articolo 4;

#### **Emendamento 39**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**b bis) se del caso, quando non sono state corrisposte le pertinenti tasse;**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) quando i controlli fisici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non sono stati superati;** **soppresso**

*Motivazione*

*Il superamento del controllo tecnico dovrebbe essere un requisito obbligatorio per l'immatricolazione ed è pertanto incluso nel paragrafo -1 bis del presente articolo.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) il veicolo è gravemente danneggiato, rubato o rottamato;

i) il veicolo è gravemente danneggiato, rubato, rottamato o **è stato ottenuto in maniera fraudolenta;**

*Motivazione*

*Si aggiunge l'espressione "ottenuto in maniera fraudolenta" al fine di ampliare la definizione, garantendo che a un veicolo ottenuto in tal modo possa essere rifiutata la reimmatricolazione.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario del carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del** **soppresso**

*veicolo;*

*Motivazione*

*Il caso in questione rientra nel paragrafo -1 bis del presente articolo.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto.***

***soppresso***

*Motivazione*

*L'emendamento va inserito nel contesto dell'emendamento all'articolo 4, il che significa che l'ente preposto all'immatricolazione dovrebbe avere la facoltà di effettuare un controllo tecnico su un veicolo il cui certificato di controllo tecnico obbligatorio sia scaduto.*

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) quando a un veicolo è negato l'accesso a una zona ecologica in uno Stato membro o quando un veicolo non rispetta le norme ambientali previste nella legislazione unionale e nazionale, a meno che il veicolo in parola non possa essere classificato come veicolo d'interesse storico secondo la definizione del regolamento (UE) xx/2013<sup>1</sup>.***

---

***<sup>1</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (2012/0184(COD)).***

## Motivazione

*Gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare la reimmatricolazione di veicoli che nuocciono gravemente alla salute e all'ambiente.*

### Emendamento 45

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d ter) quando la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo non è coperta da un'assicurazione, ove quest'ultima costituisca un requisito essenziale per l'immatricolazione del veicolo in questione.***

## Motivazione

*L'assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica contribuisce in larga misura alla tutela delle vittime di incidenti stradali, ragion per cui dovrebbe costituire un requisito indispensabile per l'immatricolazione.*

### Emendamento 46

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata. L'interessato può, entro **un mese** dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere al competente ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di riesaminare **la sua** decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro **un mese** dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli

2. Ogni decisione di un ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro è debitamente motivata **e include informazioni sulle vie e sui termini di ricorso**. L'interessato può, entro **sei settimane** dalla data in cui gli è notificata la decisione negativa, chiedere al competente ente preposto all'immatricolazione dei veicoli di riesaminare tale decisione. Nella richiesta sono specificati i motivi che giustificano tale riesame. Entro **sei settimane** dal ricevimento della richiesta, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli competente

competente conferma o revoca la propria decisione.

conferma o revoca la propria decisione.  
***Durante il riesame della decisione di rifiuto il veicolo non può circolare.***

***In caso di rifiuto dell'immatricolazione, lo Stato membro che si è rifiutato di concederla trasmettere le informazioni del caso allo Stato membro in cui il veicolo era precedentemente immatricolato, ai sensi dell'articolo 7.***

#### *Motivazione*

*Onde rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero notificarsi reciprocamente in caso di rifiuto dell'immatricolazione.*

### **Emendamento 47**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Chiunque abbia acquistato in ***un altro*** Stato membro un veicolo sprovvisto di carta di circolazione può chiedere ***all'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli*** il rilascio di una carta di circolazione temporanea che gli consenta di trasferire tale veicolo ***in un altro*** Stato membro. La carta di circolazione temporanea è valida trenta giorni.

##### *Emendamento*

1. Chiunque abbia acquistato in ***uno*** Stato membro ***diverso da quello di normale residenza*** un veicolo sprovvisto di carta di circolazione può chiedere il rilascio di una carta di circolazione temporanea che gli consenta di trasferire tale veicolo ***nello*** Stato membro ***in cui ha la residenza normale***.

***Il primo comma si applica ai veicoli acquistati, ereditati, vinti o ricevuti in regalo, purché l'acquirente del veicolo possa dimostrarne il legittimo uso o possesso.***

***La domanda di carta di circolazione temporanea può essere inoltrata:***

***a) all'ente preposto all'immatricolazione dello Stato membro di acquisto del veicolo oppure***

***b) all'ente preposto all'immatricolazione dello Stato membro di residenza normale.***

La carta di circolazione temporanea è valida trenta giorni.

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Durante il periodo di validità della carta di circolazione temporanea l'acquirente del veicolo procede alla sua immatricolazione nello Stato membro di residenza normale.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Quando riceve una richiesta di carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate nell'allegato I direttamente dall'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro ***in cui il veicolo è immatricolato***, nei modi previsti dall'articolo 7, e trasferisce tali dati nel proprio registro.

2. Quando riceve una richiesta di carta di circolazione temporanea di cui al paragrafo 1, ***terzo comma, lettera b), nello Stato membro di residenza normale dell'acquirente del veicolo***, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ***di tale Stato membro*** raccoglie immediatamente i dati relativi alle voci elencate nell'allegato I direttamente dall'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro ***di ultima immatricolazione del veicolo***, nei modi previsti dall'articolo 7, e trasferisce tali dati nel proprio registro.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario *del* carta di circolazione possa

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati ***smarriti o*** rubati, a meno che l'intestatario *della* carta di circolazione

dimostrare di essere il proprietario del veicolo;

non possa dimostrare in maniera inequivocabile di essere il proprietario del veicolo ***o comunque il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione;***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare un rifiuto dell'immatricolazione da parte degli enti preposti.*

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) quando la responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo non è coperta da un'assicurazione, ove quest'ultima costituisca un requisito indispensabile per l'immatricolazione del veicolo in questione.***

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) quando la persona che intende immatricolare il veicolo non è in grado di dimostrare la propria identità.***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Qualora una carta di circolazione temporanea sia rilasciata ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro dell'ente che la rilascia include i dati relativi al veicolo in questione nel registro elettronico ufficiale, ai sensi dell'allegato I al presente regolamento e dell'allegato I alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio.***

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. La carta di circolazione temporanea rilasciata dall'ente preposto alla sua immatricolazione di uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o ai fini della sua reimmatricolazione in un altro Stato membro.***

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli di ciascuno Stato membro riconoscono i dati conservati nei registri ufficiali dei veicoli degli altri Stati membri.***



## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale competente per lo scambio delle informazioni sul veicolo e delle informazioni su questioni relative all'omologazione nazionale e individuale inerenti all'immatricolazione.***

*Motivazione*

*Se in uno Stato membro possono esservi uno o più enti preposti all'immatricolazione, dovrebbero esservi un unico punto di contatto nazionale addetto alle immatricolazioni transfrontaliere. Inoltre, dovrebbe esservi un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni su questioni relative all'omologazione nazionale e individuale. In caso contrario, risulterebbe alquanto complesso, nella pratica, per altri Stati membri individuare rapidamente un punto di contatto ai fini di un'efficiente scambio reciproco di informazioni su questioni transfrontaliere.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli utilizzano l'applicazione software di cui all'allegato II.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli utilizzano **la versione più aggiornata dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), concepita espressamente ai fini del presente regolamento, come sancito nell'allegato II.**

*Motivazione*

*Esiste già un'applicazione software pienamente operativa, il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), utilizzata dagli Stati membri che ne sono anche i proprietari. Come dimostrato nel corso dell'audizione IMCO sul presente fascicolo,*

*EUCARIS è già utilizzata per la reimmatricolazione. Si tratta di un approccio più efficace ed economico rispetto all'introduzione di nuovi sistemi diversi da EUCARIS.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione e gli Stati membri garantiscono che Eucaris sia implementato da tutti gli Stati membri e che sia pienamente funzionante.***

*Motivazione*

*Attualmente un certo numero di Stati membri si scambiano informazioni sui veicoli e le patenti mediante il Sistema Eucaris, che non è però operativo in tutti gli Stati membri. Pertanto, per accrescere l'efficacia del presente regolamento la Commissione europea dovrà assicurarsi che il sistema Eucaris operi in tutta l'Unione europea.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Soltanto gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli ***possono accedere*** direttamente ai dati conservati e utilizzabili mediante l'applicazione software. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli adottano le misure necessarie per evitare che:

Soltanto gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli ***e le autorità di polizia accedono*** direttamente ai dati conservati e utilizzabili mediante l'applicazione software. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli adottano le misure necessarie per evitare che:

*Motivazione*

*Anche le autorità preposte all'applicazione della legge, quali la polizia e le dogane, dovrebbero avere accesso ai dati sull'immatricolazione del veicolo, conservati e disponibili mediante l'applicazione software, ai fini del contrasto efficace delle frodi in materia di reimmatricolazione.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) informazioni siano ricercate o trasmesse senza autorizzazione;

##### *Emendamento*

c) informazioni siano ricercate, trasmesse o **pubblicate** senza autorizzazione;

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 5

##### *Testo della Commissione*

Qualora risulti che sono state fornite informazioni inesatte o che non avrebbero dovuto essere fornite, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli che riceve le informazioni ne è immediatamente informato e **provvede a sopprimerle o a correggerle.**

##### *Emendamento*

Qualora risulti che sono state fornite informazioni inesatte o che non avrebbero dovuto essere fornite, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli che riceve le informazioni ne è immediatamente informato. ***Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli dello Stato membro di ultima immatricolazione del veicolo e dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato provvedono a sopprimere o correggere le informazioni ricevute.***

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione software di cui al paragrafo 2, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri elettronici nazionali, le procedure

##### *Emendamento*

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione software di cui al paragrafo 2, ***onde soddisfare i requisiti del presente regolamento,*** in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri

di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La Commissione valuta periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza legate alla protezione dei dati scambiati, tenendo conto degli sviluppi a livello tecnologico e dell'evoluzione dei rischi.***

*Motivazione*

*L'emendamento si rifà al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rilasciare una o più carte di circolazione professionali a imprese che:

1. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli possono rilasciare una o più carte di circolazione professionali ***a case automobilistiche, costruttori di pezzi di ricambio, autofficine, concessionarie,*** imprese che ***provvedono al trasporto oltre frontiera dei veicoli, servizi tecnici e ispettorati.***

***a) siano stabilite nel loro territorio;***

***b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli;***

**c) godano di buona reputazione e dispongano della competenza professionale richiesta.**

***I veicoli muniti di una carta di circolazione professionale possono essere utilizzati soltanto per finalità professionali dal titolare e dai dipendenti dell'impresa cui è stata rilasciata la carta di circolazione in oggetto.***

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli provvedono a iscrivere nei propri registri, per ogni immatricolazione professionale, i dati relativi al veicolo di cui all'allegato I.***

*Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. I veicoli provvisti di una carta di circolazione professionale possono essere utilizzati soltanto se non costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale. Tali veicoli non possono essere utilizzati per il trasporto commerciale di persone o merci.**

*Emendamento*

**3. I veicoli provvisti di una carta di circolazione professionale possono essere utilizzati soltanto se non costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale *e sono muniti di un valido certificato di controllo tecnico*. Tali veicoli non possono essere utilizzati per il trasporto commerciale di persone o merci.**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Le carte di circolazione professionali sono reciprocamente riconosciute da tutti gli Stati membri per viaggi finalizzati al trasferimento, alla verifica e al collaudo di veicoli.***

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 8 bis***

##### ***Scelta della targa del veicolo***

- 1. Gli Stati membri offrono la possibilità di scegliere tra la reimmatricolazione, l'immatricolazione temporanea a fini di trasferimento o l'immatricolazione professionale di un veicolo con una targa dai colori previsti dal diritto nazionale o dai colori dell'Unione, ove ciò sia conforme con la normativa nazionale sull'uso dei colori dell'Unione.***
- 2. Ove sia offerta una targa dai colori dell'Unione, essa è costituita da codici in giallo su sfondo blu, conformemente ai colori stabiliti nel regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio.***
- 3. Ove sia offerta una targa provvisoria per trasferimento o una targa professionale dai colori dell'Unione, essa è costituita da codici in blu su sfondo giallo, conformemente ai colori stabiliti nel regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio.***

**4. La possibilità di scelta di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire un proprio regime in materia di codici.**

*Motivazione*

*Per alcune categorie di imprese, come ad esempio quelle di autonoleggio e di leasing, sarebbe utile avere la possibilità di utilizzare un colore comune per le targhe dei loro veicoli. Ciò permetterebbe loro di conferire un look uniforme alla loro flotta di veicoli. L'immatricolazione del veicolo resta di competenza dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato.*

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le coordinate degli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli responsabili della gestione dei registri ufficiali dei veicoli nel loro territorio e dell'applicazione del presente regolamento.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le coordinate **dei punti di contatto nazionali** e degli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli responsabili della gestione dei registri ufficiali dei veicoli nel loro territorio e dell'applicazione del presente regolamento.

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco degli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli e i relativi aggiornamenti.

*Emendamento*

La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco degli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli **e dei punti di contatto nazionali, nonché** i relativi aggiornamenti.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) informazioni **sull'**immatricolazione dei veicoli **nel rispettivo** Stato membro;

##### *Emendamento*

a) informazioni **sulle procedure** d'immatricolazione dei veicoli **nello** Stato membro **in cui è situato l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli, tra cui i documenti necessari per la reimmatricolazione, i termini e tempi di attesa previsti per l'adozione di una decisione, i motivi del rifiuto e il relativo diritto dei cittadini dell'Unione di effettuare la reimmatricolazione nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro, nonché in inglese, francese o tedesco;**

##### *Motivazione*

*Se un cittadino o un'entità giuridica intende fare ricorso ai fini della reimmatricolazione, devono essere chiaramente noti in anticipo i termini per il ricorso, i motivi del rifiuto e i documenti del caso che sono necessari per la reimmatricolazione.*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**b bis) le norme che disciplinano il trattamento dei dati sull'immatricolazione dei veicoli, anche per quanto riguarda le informazioni sui termini di conservazione dei dati e quelle necessarie in virtù degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.**

##### *Motivazione*

*Se un cittadino o un'entità giuridica intende fare ricorso ai fini della reimmatricolazione, devono essere chiaramente noti in anticipo i termini per il ricorso, i motivi del rifiuto e i documenti del caso che sono necessari per la reimmatricolazione.*



## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 9 bis*

#### *Garanzie contro l'uso fraudolento delle targhe*

- 1. All'atto dell'immatricolazione di un veicolo, quest'ultimo e la sua targa sono muniti dall'ente preposto all'immatricolazione di un dispositivo di identificazione a radiofrequenza (RFID).*
- 2. L'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli fornisce una nuova serie di dispositivi RFID in caso di smarrimento della targa originale o di sostituzione del veicolo con un altro.*
- 3. Se uno Stato membro, nel corso di un controllo di veicoli immatricolati in altri Stati membri, constata un uso o un'immatricolazione impropri del veicolo, lo Stato membro in oggetto può adottare misure riguardo al veicolo in questione ai sensi del diritto nazionale.*

#### *Motivazione*

*Ai fini del contrasto della criminalità nell'ambito delle immatricolazioni transfrontaliere, gli Stati membri dovrebbero munire i veicoli reimmatricolati di un dispositivo (chip) di identificazione a radiofrequenza. In tal modo, le autorità di polizia possono sempre verificare se una targa corrisponde al veicolo giusto.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2) le condizioni che le imprese devono*

*soppresso*

*soddisfare per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza, nonché il formato e il modello dei dispositivi RFID di cui all'articolo 9 bis.***

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 10 è conferita alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento riflette la posizione del Parlamento secondo cui la delega non deve essere di durata indeterminata e la Commissione deve riferire sul modo in cui ha utilizzato le proprie prerogative prima che sia disposta la proroga.*

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13

##### *Testo della Commissione*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro **[quattro anni]** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

##### *Emendamento*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro **[due anni]** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***Tale relazione contiene in particolare informazioni relative all'applicazione a livello nazionale nei diversi Stati membri.*** La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

##### *Motivazione*

*La riduzione del termine per la presentazione di una relazione al Parlamento e al Consiglio da parte della Commissione migliorerà il controllo legislativo.*

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Esso si applica a decorrere dal xxxx [inserire la data: **un anno** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

##### *Emendamento*

Esso si applica a decorrere dal xxxx [inserire la data: **tre anni** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Allegato I

#### Testo della Commissione

| Voce  | Codici armonizzati direttiva 1999/37/CE |
|---|---|
| 1. Paese di immatricolazione  | --                                      |
| 2. Numero di immatricolazione   | (A)                                     |
| 3. Data della prima immatricolazione del veicolo  | (B)                                     |
| 4. Numero(i) di identificazione della carta di circolazione   | --                                      |
| 5. Nome dell'ente che rilascia la carta di circolazione   | --                                      |
| 6. Veicolo: marca   | (D.1)                                   |
| 7. Veicolo: tipo<br>- variante (se disponibile);<br>- versione (se disponibile)   | (D.2)                                   |
| 8. Veicolo: denominazione/i commerciale/i   | (D.3)                                   |
| 9. Numero di identificazione del veicolo (VIN)  | (E)                                     |
| 10. Massa: massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli  | (F.1)                                   |
| 11. Massa: massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione  | (F.2)                                   |
| 12. Massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla categoria M1                   | (G)                                     |
| 13. Durata di validità, se non è illimitata   | (H)                                     |
| 14. Data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione   | (I)                                     |
| 15. Numero di omologazione (se disponibile)   | (K)                                     |
| 16. Numero di assi  | (L)                                     |
| 17. Interasse (mm)  | (M)                                     |
| 18. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 1 (kg)              | (N.1)                                   |
| 19. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 2 (kg), se del caso | (N.2)                                   |
| 20. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 3 (kg), se del caso | (N.3)                                   |
| 21. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 4 (kg), se del caso | (N.4)                                   |
| 22. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 5 (kg), se del caso | (N.5)                                   |
| 23. Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: rimorchio frenato (kg)  | (O.1)                                   |
| 24. Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: rimorchio non frenato (kg)  | (O.2)                                   |

|  |       |
|--|-------|
| 25. Motore: cilindrata (cm <sup>3</sup> )  | (P.1) |
| 26. Motore: potenza netta massima (kW) (se disponibile)  | (P.2) |
| 27. Motore: tipo di combustibile o di alimentazione  | (P.3) |
| 28. Motore: regime nominale (giri/min -1)  | (P.4) |
| 29. Numero di identificazione del motore   | (P.5) |
| 30. Rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)   | (Q)   |
| 31. Colore del veicolo   | (R)   |
| 32. Capacità: numero di posti a sedere, compreso quello del conducente   | (S.1) |
| 33. Capacità: numero di posti in piedi (se del caso)   | (S.2) |
| 34. Velocità massima (km/h)  | (T)   |
| 35. Livello sonoro: veicolo fermo [dB(A)]  | (U.1) |
| 36. Livello sonoro: regime del motore (giri/min -1)  | (U.2) |
| 37. Livello sonoro: veicolo in marcia [dB(A)]  | (U.3) |
| 38. Emissioni gas di scarico: CO (g/km o g/kWh)  | (V.1) |
| 39. Emissioni gas di scarico: HC (g/km o g/kWh)  | (V.2) |
| 40. Emissioni gas di scarico: NO <sub>x</sub> (g/km o g/kWh)   | (V.3) |
| 41. Emissioni gas di scarico: HC + NO <sub>x</sub> (g/km)  | (V.4) |
| 42. Emissioni gas di scarico: particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)   | (V.5) |
| 43. Emissioni gas di scarico: coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min -1)  | (V.6) |
| 44. Emissioni gas di scarico: CO <sub>2</sub> (in g/km)  | (V.7) |
| 45. Emissioni gas di scarico: consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)  | (V.8) |
| 46. Emissioni gas di scarico: indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE | (V.9) |
| 47. Capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)   | (W)   |
| 48. Data dell'ultimo controllo tecnico   | --    |
| 49. Data del prossimo controllo tecnico  | --    |
| 50. Chilometraggio ( <i>se disponibile</i> )   | --    |
| 51. Veicolo rottamato (sì/no)  | --    |
| 52. Data di rilascio del certificato di rottamazione <sup>1</sup> .  | --    |
| 53. Stabilimento o impresa che rilascia il certificato di rottamazione   | --    |
| 54. Motivo della rottamazione  | --    |
| 55. Veicolo rubato (sì/no)   | --    |
| 56. Carta di circolazione e/o targhe rubati (sì/no)  | --    |
| 57. Immatricolazione inattiva  | --    |
| 58. Immatricolazione sospesa   | --    |
| 59. Modifica del numero di immatricolazione  | --    |
| 60. Controllo tecnico richiesto dopo un incidente con danni gravi  | --    |
| 61. Prove supplementari richieste dopo la modifica di una delle voci da 9 a 47   |       |

<sup>1</sup> Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34) come modificata.

Emendamento

| Voce  | Codici armonizzati direttiva 1999/37/CE |
|---|---|
| 1. Paese di immatricolazione  | --                                      |
| 2. Numero di immatricolazione   | (A)                                     |
| 3. Data della prima immatricolazione del veicolo <sup>1</sup>   | (B)                                     |
| 4. Numero(i) di identificazione della carta di circolazione   | --                                      |
| <b>4 bis. Intestatario registrato</b>   | (B)                                     |
| <b>4 ter. Interesse finanziario registrato (se del caso)</b>  | --                                      |
| 5. Nome dell'ente che rilascia la carta di circolazione   | --                                      |
| 6. Veicolo: marca   | (D.1)                                   |
| 7. Veicolo: tipo<br>- variante (se disponibile);<br>- versione (se disponibile)   | (D.2)                                   |
| 8. Veicolo: denominazione/i commerciale/i   | (D.3)                                   |
| 9. Numero di identificazione del veicolo (VIN)  | (E)                                     |
| 10. Massa: massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli  | (F.1)                                   |
| 11. Massa: massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione  | (F.2)                                   |
| 12. Massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla categoria M1                   | (G)                                     |
| 13. Durata di validità, se non è illimitata   | (H)                                     |
| <b>13 bis. Certificato di conformità</b>  | (H)                                     |
| 14. Data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione   | (I)                                     |
| 15. Numero di omologazione (se disponibile)   | (K)                                     |
| 16. Numero di assi  | (L)                                     |
| 17. Interasse (mm)  | (M)                                     |
| 18. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 1 (kg)              | (N.1)                                   |
| 19. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 2 (kg), se del caso | (N.2)                                   |
| 20. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 3 (kg), se del caso | (N.3)                                   |
| 21. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 4 (kg), se del caso | (N.4)                                   |
| 22. Per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: asse 5 (kg), se del caso | (N.5)                                   |
| 23. Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: rimorchio frenato (kg)  | (O.1)                                   |

<sup>1</sup> Per i veicoli d'interesse storico secondo la definizione del regolamento (UE) xx/2013 (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (2012/0184(COD)), in assenza di un documento di immatricolazione l'autorità competente può far riferimento, per la data di fabbricazione o di prima immatricolazione, alla documentazione disponibile.

|  |       |
|--|-------|
| 24. Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: rimorchio non frenato (kg)   | (O.2) |
| 25. Motore: cilindrata (cm <sup>3</sup> )  | (P.1) |
| 26. Motore: potenza netta massima (kW) (se disponibile)  | (P.2) |
| 27. Motore: tipo di combustibile o di alimentazione  | (P.3) |
| 28. Motore: regime nominale (giri/min -1)  | (P.4) |
| 29. Numero di identificazione del motore   | (P.5) |
| 30. Rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)   | (Q)   |
| 31. Colore del veicolo   | (R)   |
| 32. Capacità: numero di posti a sedere, compreso quello del conducente   | (S.1) |
| 33. Capacità: numero di posti in piedi (se del caso)   | (S.2) |
| 34. Velocità massima (km/h)  | (T)   |
| 35. Livello sonoro: veicolo fermo [dB(A)]  | (U.1) |
| 36. Livello sonoro: regime del motore (giri/min -1)  | (U.2) |
| 37. Livello sonoro: veicolo in marcia [dB(A)]  | (U.3) |
| 38. Emissioni gas di scarico: CO (g/km o g/kWh)  | (V.1) |
| 39. Emissioni gas di scarico: HC (g/km o g/kWh)  | (V.2) |
| 40. Emissioni gas di scarico: NO <sub>x</sub> (g/km o g/kWh)   | (V.3) |
| 41. Emissioni gas di scarico: HC + NO <sub>x</sub> (g/km)  | (V.4) |
| 42. Emissioni gas di scarico: particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)   | (V.5) |
| 43. Emissioni gas di scarico: coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min -1)  | (V.6) |
| 44. Emissioni gas di scarico: CO <sub>2</sub> (in g/km)  | (V.7) |
| 45. Emissioni gas di scarico: consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)  | (V.8) |
| 46. Emissioni gas di scarico: indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE | (V.9) |
| 47. Capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)   | (W)   |
| 48. Data dell'ultimo controllo tecnico   | --    |
| 49. Data del prossimo controllo tecnico  | --    |
| 50. Chilometraggio   | --    |
| 51. Veicolo rottamato (sì/no)  | --    |
| 52. Data di rilascio del certificato di rottamazione <sup>1</sup> .  | --    |
| 53. Stabilimento o impresa che rilascia il certificato di rottamazione   | --    |
| 54. Motivo della rottamazione  | --    |
| 55. Veicolo rubato (sì/no)   | --    |
| 56. Carta di circolazione e/o targhe rubati (sì/no)  | --    |
| 57. Immatricolazione inattiva  | --    |
| 58. Immatricolazione sospesa   | --    |
| 59. Modifica del numero di immatricolazione  | --    |
| <b>59 bis. Veicolo indebitamente appropriato (sì/no)</b>   | --    |
| 60. Controllo tecnico richiesto dopo un incidente con danni gravi  | --    |
| 61. Prove supplementari richieste dopo la modifica di una delle voci da 9 a 47   |       |
| <b>61 bis. Veicolo esportato (sì/no)</b>   |       |
| <b>61 ter. Data di rilascio della carta di circolazione temporanea</b>   |       |

<sup>1</sup> Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34) come modificata.

*Motivazione*

*In merito al punto 4 ter: in determinate tipologie di leasing, la titolarità è trasferita al locatario del veicolo in leasing. Tuttavia, per la durata del leasing, il conducente non è libero di reimmatricolare il veicolo. Gli Stati membri in cui sono offerti tali prodotti tendono a registrare la parte che detiene un "interesse finanziario". In merito al punto 13 bis: non è possibile importare/esportare veicoli in assenza di un certificato di conformità. In merito al punto 50: gli Stati membri dovrebbero condividere informazioni sul chilometraggio di un veicolo al momento della reimmatricolazione ai fini del contrasto delle frodi. In merito al punto 59 bis: per i veicoli in leasing o presi a noleggio non si usa di norma il termine "furto"; la maggior parte dei servizi di polizia usa il termine "appropriazione indebita".*

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento  
Allegato II – punto 1**

*Testo della Commissione*

1. Lo scambio di informazioni avviene con mezzi elettronici interoperabili senza scambio di dati che implichi altre basi di dati. Lo scambio di informazioni è effettuato in modo efficiente in rapporto al costo e sicuro e garantisce la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando **per quanto possibile applicazioni software esistenti**.

*Emendamento*

1. Lo scambio di informazioni avviene con mezzi elettronici interoperabili senza scambio di dati che implichi altre basi di dati. Lo scambio di informazioni è effettuato in modo efficiente in rapporto al costo e sicuro e garantisce la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando **Eucaris**.

*Motivazione*

*Esiste già un'applicazione pienamente operativa per lo scambio di informazioni, utilizzate dagli Stati membri che ne sono anche i proprietari. Come dimostrato nel corso dell'audizione IMCO sul presente fascicolo, EUCARIS è già utilizzata per l'immatricolazione. Si tratta di un approccio più efficace ed economico rispetto all'introduzione di nuovi sistemi diversi da EUCARIS.*



## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Allegato II – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ogni Stato membro sostiene i costi della gestione, dell'utilizzo e della manutenzione dell'applicazione software di cui al punto 1.

#### *Emendamento*

3. Ogni Stato membro sostiene i costi della gestione, dell'utilizzo e della manutenzione dell'applicazione software di cui al punto 1, ***senza che ciò comporti oneri finanziari aggiuntivi per i cittadini e le imprese.***

## MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro, che considera un buon punto di partenza, e appoggia gli sforzi tesi a istituire un quadro giuridico a livello dell'UE per la reimmatricolazione dei veicoli. Ritiene tuttavia che si potrebbero chiarire ulteriormente gli obiettivi e i contenuti del regolamento proposto, per cui è essenziale che i legislatori esaminino con attenzione la portata totale della proposta. Solo in tal modo la reimmatricolazione dei veicoli nell'Unione europea potrà diventare pienamente operativa.

Nel 2011 il trasferimento di un'autovettura in un altro paese era annoverato fra le 20 principali preoccupazioni dei cittadini legate agli ostacoli del mercato unico. Di conseguenza, il relatore mira a ridurre al minimo le formalità per la reimmatricolazione di un'autovettura in un paese dell'Unione, garantendo nel contempo una maggiore collaborazione tra gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli. L'obiettivo principale della proposta è garantire l'immatricolazione di un veicolo nel paese in cui è normalmente utilizzato. Al fine di evitare il rischio di frodi e di elusione fiscale, il relatore vuole impedire che le società internazionali possano immatricolare i loro veicoli in uno Stato membro utilizzandoli in un altro Stato membro.

La proposta gioverà alle persone che acquistano o vendono un'autovettura di seconda mano in un altro paese, dato che non saranno più tenute a superare un nuovo controllo tecnico, che sarà invece riconosciuto reciprocamente dagli Stati membri. Onde migliorare la sicurezza stradale, il relatore opera una distinzione tra motivi obbligatori e facoltativi per il rifiuto della reimmatricolazione. Qualora il veicolo non sia assicurato, può essere negata la reimmatricolazione al titolare della carta di circolazione.

Occorre affrontare le grandi difficoltà spesso incontrate dai cittadini nel trasferimento di un veicolo provvisto di una carta di circolazione temporanea in un altro Stato membro. Inoltre, il relatore ritiene che i cittadini e le imprese dovrebbero poter scegliere tra targhe con i colori nazionali e targhe con i colori dell'Unione di modo che queste abbiano un aspetto uniforme nonostante l'immatricolazione rimanga nazionale.

Secondo il relatore, il progresso tecnologico e l'efficienza in termini di costi sono estremamente importanti. Di conseguenza, lo scambio di informazioni sui dati di immatricolazione dei veicoli deve avvenire per via elettronica mediante Eucaris, il sistema europeo di informazione sui veicoli e le patenti, che è già attivo ed è usato da gran parte degli Stati membri. L'impiego di Eucaris non solo semplifica la procedura di immatricolazione, ma contribuisce anche a combattere i furti d'auto e le frodi in materia di immatricolazione. Il relatore, nel proporre la reimmatricolazione dei veicoli per via elettronica, presta la massima attenzione alle questioni relative alla protezione dei dati. Per tale ragione, sarà necessario valutare e aggiornare regolarmente le misure di sicurezza legate alla protezione dei dati scambiati.

Infine, per limitare l'uso fraudolento delle targhe, il relatore propone di dotarle, insieme ai veicoli, di un'etichetta (chip) di identificazione a radiofrequenza.

18.12.2012

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro  
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Relatore per parere: Hubert Pirker

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **1. Introduzione**

La proposta di regolamento riguarda la semplificazione delle formalità e delle condizioni di immatricolazione dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro. Essa concerne unicamente le modalità di reimmatricolazione e non si applica alle procedure per la prima immatricolazione di un veicolo in un determinato Stato membro, né all'immatricolazione di veicoli a motore immatricolati in un paese terzo.

Nell'ambito dello specifico scopo indicato, la Commissione intende ridurre e semplificare le attuali formalità di immatricolazione per conseguire i seguenti obiettivi principali:

- assicurare la libera circolazione dei veicoli a motore immatricolati all'interno dell'Unione europea;
- ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione, in linea con la relazione sulla cittadinanza dell'Unione "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM(2010)0603 del 27.10.2010);
- garantire la sicurezza stradale;
- portare avanti la lotta all'uso fraudolento e al furto di documenti di immatricolazione di veicoli, in linea con la decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (GU L 389 del 30.12.2004, pag.28).

A tale scopo la proposta intende:

- chiarire in quale Stato membro debba essere immatricolato un veicolo a motore in caso di trasferimento dello stesso tra Stati membri, attraverso l'introduzione del concetto di "residenza normale" e la definizione, all'interno del testo, dei criteri a esso applicabili;
- stabilire un termine armonizzato di sei mesi per la richiesta di reimmatricolazione da parte dell'intestatario della carta di circolazione che trasferisce la sua residenza normale in un altro Stato membro;
- organizzare la cooperazione e lo scambio di dati per via elettronica tra enti preposti all'immatricolazione;
- disciplinare il riconoscimento dei documenti rilasciati in un altro Stato membro e del controllo tecnico ivi effettuato;
- definire esattamente in quali casi gli enti preposti all'immatricolazione hanno il diritto di rifiutare l'immatricolazione di un veicolo a motore immatricolato in un altro Stato membro.

## **2. Dimensione "trasporti" della proposta**

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione volta a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese in un settore legato ai trasporti. La commissione per i trasporti e il turismo ha già chiarito la propria posizione in merito alla semplificazione della trasferibilità transfrontaliera delle automobili nell'ambito del parere sulle venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico (2012/2044(INI)).

Di conseguenza gli emendamenti del relatore sono finalizzati a integrare il parere della commissione e a porre l'accento sulla semplificazione delle procedure nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza stradale; il relatore sottolinea quindi la necessità di dare piena attuazione ai principi della normativa dell'UE in materia di immatricolazione delle automobili in un altro Stato membro.

Il relatore prende altresì in considerazione il pacchetto sul controllo tecnico proposto dalla Commissione il 13 luglio 2012 e sottolinea l'importanza di un approccio coerente con tale proposta.

Il relatore si compiace dell'adeguata considerazione dei requisiti in materia di protezione dei dati nell'ambito della proposta e del fatto che quest'ultima includa espressamente diverse misure specifiche in tal senso. Per quanto concerne il parere del garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012, il relatore propone ulteriori specificazioni sostanzialmente volte a chiarire la proposta della Commissione.

## EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) La libera circolazione delle merci è un caposaldo dell'Unione europea. Eppure i cittadini dell'UE sono costretti a espletare onerose formalità legate, in particolare, alla reimmatricolazione dei veicoli in un altro Stato membro e ai costi aggiuntivi<sup>1</sup>. La semplificazione della trasferibilità transfrontaliera delle automobili implica una piena attuazione dei principi della normativa dell'UE in materia di immatricolazione delle automobili in un altro Stato membro e impone elevati standard di sicurezza per quanto concerne le carte di circolazione armonizzate, al fine di ridurre al minimo il rischio di reimmatricolazione di autoveicoli rubati con carte di circolazione falsificate.***

---

<sup>1</sup>[http://www.europarl.europa.eu/registre/docs\\_autres\\_institutions/commission\\_europeenne/sec/2011/1003/COM\\_SEC\(2011\)1003\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf)

#### *Motivazione*

*L'emendamento riflette il parere espresso dalla commissione per i trasporti e il turismo sulle venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico (2012/2044(INI)) e pone l'accento sulla necessità di dare piena attuazione alla legislazione dell'UE applicabile.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti.

*Emendamento*

(5) L'immatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico ***(come prevista dal regolamento 2013/...xx relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi , dal regolamento 2013/...xx relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e dalla direttiva 2013/...xx relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli)*** effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti.

*Motivazione*

*L'emendamento mira a stabilire un collegamento con il pacchetto relativo al controllo tecnico che il Parlamento europeo sta attualmente esaminando.*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'immatricolazione dei veicoli

*Emendamento*

(5) L'immatricolazione dei veicoli

immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti.

immatricolati in un altro Stato membro è ostacolata negli Stati membri da gravose formalità di immatricolazione, in particolare dall'obbligo di sottoporre tali veicoli a controlli supplementari per valutare la loro condizione generale prima dell'immatricolazione o per identificarli. È quindi necessario ridurre queste formalità per garantire la libera circolazione dei veicoli e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e gli enti preposti all'immatricolazione. Specie per i cittadini e le imprese che acquistano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, è opportuno introdurre una procedura semplificata di immatricolazione che comprenda il riconoscimento dei documenti rilasciati e del controllo tecnico effettuato in un altro Stato membro e possa avvalersi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti per lo scambio di dati mancanti. ***È necessario prestare particolare attenzione alla lotta contro la manomissione del contachilometri e all'impatto del problema sulla fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero nonché alle conseguenze del fenomeno sulla sicurezza stradale.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Il presente regolamento non deve portare a un affievolimento dei principi e delle misure a tutela della sicurezza stradale. L'armonizzazione delle norme in materia di controllo tecnico dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi costituisce un elemento essenziale in vista di una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e gli operatori del settore che garantisca il perfezionamento dinamico***

***dei metodi di prova e dei contenuti dei controlli. Il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici tra gli Stati membri comporta la necessità di definizioni comuni e norme comparabili in materia di prove che siano rispettate da tutti gli Stati membri.***

#### *Motivazione*

*Nell'ambito della procedura di immatricolazione semplificata di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro non dovrebbe essere necessario un ulteriore controllo tecnico, se non in una serie limitata di casi debitamente motivati. È pertanto fondamentale che gli standard europei siano rispettati e applicati da tutti gli Stati membri (cfr. anche: parere della commissione sulle venti principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico (2012/2044(INI))).*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle disposizioni della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale al fine di permettere alle autorità degli Stati membri in cui deve essere immatricolato un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro di verificare che le eventuali procedure di cui il veicolo è oggetto per infrazione stradale siano concluse.***

#### *Motivazione*

*Sarebbe necessario rafforzare la proposta includendo disposizioni atte a migliorare la sicurezza stradale e a contrastare l'impunità dei responsabili di infrazioni stradali. È quindi opportuno inserire nel testo la possibilità per le autorità di verificare, prima di procedere all'immatricolazione, che il veicolo in questione non sia oggetto di procedimenti per infrazione stradale.*

### **Emendamento 6**



**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli agiscano nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Sono quindi fondamentali il riconoscimento reciproco e lo scambio elettronico di dati.***

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica **ai** seguenti veicoli:

1. Il presente regolamento si applica **all'immatricolazione dei** seguenti veicoli **a motore**:

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a chiarire le finalità del regolamento.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Dopo il periodo di sei mesi il proprietario di un veicolo immatricolato e situato in un altro Stato membro conserva il diritto di chiedere l'immatricolazione del proprio veicolo nello Stato membro di residenza.***

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce le regole di immatricolazione nei casi in cui un cittadino abbia un veicolo a disposizione nello Stato membro di residenza e un altro veicolo in un altro Stato membro.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La raccolta e il trattamento dei dati relativi alle voci di cui al primo comma avvengono nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) se il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto.***

*Motivazione*

*Ai fini della sicurezza stradale l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli deve avere la facoltà di effettuare controlli su un veicolo nel caso il cui il certificato del controllo tecnico obbligatorio sia scaduto.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Quando immatricula un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei

5. Quando un veicolo immatricolato in ***uno Stato membro è reimmatricolato in*** un altro Stato membro, l'ente preposto all'immatricolazione dei veicoli ne informa immediatamente l'ente omologo dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato da ultimo, nei modi previsti

modi previsti dall'articolo 7.

dall'articolo 7.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) in mancanza di un'assicurazione della responsabilità civile automobilistica laddove quest'ultima costituisca un prerequisito per l'immatricolazione del veicolo;***

*Motivazione*

*L'assicurazione della responsabilità civile automobilistica contribuisce in larga misura alla tutela delle vittime di incidenti stradali e dovrebbe rimanere un prerequisito per l'immatricolazione dei veicoli nei paesi che hanno sancito il relativo principio nelle rispettive legislazioni.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario *del* carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo;

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati ***smarriti o*** rubati, a meno che l'intestatario *della* carta di circolazione non possa dimostrare in maniera inequivocabile di essere il proprietario del veicolo ***o comunque il legittimo titolare dei documenti stessi;***

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare una decisione di rifiuto da parte degli enti preposti.*

## **Emendamento 14**

## Proposta di regolamento

### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**iii) il certificato del controllo tecnico obbligatorio è scaduto.**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento va considerato in relazione all'emendamento all'articolo 4, secondo cui l'ente preposto all'immatricolazione può effettuare controlli sui veicoli nel caso in cui il certificato del controllo tecnico obbligatorio sia scaduto.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati rubati, a meno che l'intestatario *del* carta di circolazione possa dimostrare di essere il proprietario del veicolo;

ii) i documenti di immatricolazione del veicolo sono stati **smarriti o** rubati, a meno che l'intestatario *della* carta di circolazione non possa dimostrare in maniera inequivocabile di essere il proprietario del veicolo **o comunque il legittimo titolare dei documenti stessi**;

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire che il legittimo titolare dei documenti di immatricolazione può essere giuridicamente diverso dal proprietario del veicolo e che, di conseguenza, laddove dimostri in maniera inequivocabile la sua situazione, può evitare un rifiuto dell'immatricolazione da parte degli enti preposti.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le specifiche comuni relative all'applicazione

software di cui al paragrafo 2, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

software di cui al paragrafo 2, in particolare il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza.

***La Commissione valuta altresì regolarmente l'adeguatezza delle misure di sicurezza legate alla protezione dei dati scambiati, tenendo conto delle evoluzioni a livello tecnologico e di rischi. Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione per l'aggiornamento delle misure di sicurezza.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli;

##### *Emendamento*

b) **costruiscano o** distribuiscano veicoli o prestino servizi di riparazione, manutenzione o collaudo di veicoli;

#### *Motivazione*

*È importante che le attività dei costruttori di automobili siano incluse nel presente paragrafo, dal momento che anch'esse, al pari delle altre attività menzionate, necessitano di un'immatricolazione professionale.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) **godano di buona reputazione e** dispongano della competenza professionale richiesta.

c) dispongano della competenza professionale richiesta.

*Motivazione*

*La reputazione è un criterio di valutazione soggettivo non pertinente in un regolamento.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La durata della validità delle carte di circolazione professionali non supera i tre mesi. La validità delle carte decade nel momento in cui anche uno solo dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessa di essere soddisfatto.***

*Motivazione*

*La durata della validità delle carte di circolazione professionali dovrebbe essere ritenuta un aspetto troppo importante per essere determinato mediante atti delegati.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato e il modello della carta di circolazione professionale.***

***soppresso***

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.***

## *Motivazione*

*Il formato e il modello della carta di circolazione professionale sono disciplinati dalla direttiva 1999/37/CE. Conviene quindi considerare tale aspetto nel contesto della revisione della direttiva (attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio) e non nel presente regolamento.*

### **Emendamento 21**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Le disposizioni del presente articolo non incidono sulle norme nazionali vigenti in materia di immatricolazioni temporanee e professionali.***

## *Motivazione*

*L'ambito di applicazione del presente regolamento è, per definizione, la reimmatricolazione dei veicoli a motore in un altro Stato membro. L'emendamento è volto a chiarire che le disposizioni nazionali in materia di immatricolazioni temporanee e professionali rimangono impregiudicate.*

### **Emendamento 22**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli enti preposti all'immatricolazione dei veicoli rendono facilmente accessibili al pubblico le norme che disciplinano il trattamento dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, anche per quanto concerne le informazioni in merito ai termini di conservazione dei dati e quelle necessarie in virtù degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.***

## *Motivazione*

*L'emendamento è volto a integrare il parere del garante europeo della protezione dei dati del 9 luglio 2012.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. *La delega di potere* di cui all'articolo 10 è *conferita* alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. *Il potere di adottare atti delegati* di cui all'articolo 10 è *conferito* alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Previa elaborazione della citata relazione, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento riflette la consueta posizione del Parlamento secondo cui la delega non dovrebbe essere conferita per un periodo indeterminato e la Commissione dovrebbe riferire in merito al proprio utilizzo dei poteri conferitile prima della valutazione di un'eventuale proroga.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 13**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro **[quattro anni]** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di

#### *Emendamento*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro **[due anni]** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di



adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

#### *Motivazione*

*La riduzione del termine per la presentazione di una relazione al Parlamento e al Consiglio da parte della Commissione migliorerà il controllo legislativo.*

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

##### *Emendamento*

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***Tale relazione contiene anche informazioni relative alla sua attuazione nei vari Stati membri.*** La Commissione presenta, se necessario, opportune proposte di modifica del presente regolamento e di adattamento di altri atti dell'Unione, tenendo conto in particolare delle possibilità di semplificare ulteriormente le formalità amministrative per i cittadini e le imprese.

## PROCEDURA

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Titolo</b>  | Progetto di regolamento recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro   |            |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)  |            |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula                | IMCO<br>18.4.2012  |            |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                                  | TRAN<br>18.4.2012  |            |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina   | Hubert Pirker<br>29.5.2012   |            |
| <b>Esame in commissione</b>  | 8.10.2012  | 17.12.2012 |
| <b>Approvazione</b>  | 18.12.2012   |            |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 37<br>-: 1<br>0: 0  |            |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle |            |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils  |            |
| <b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | Amelia Andersdotter  |            |

## PROCEDURA

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Titolo</b>  | Semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro  |                   |                   |                   |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)  |                   |                   |                   |
| <b>Presentazione della proposta al PE</b>                          | 4.4.2012   |                   |                   |                   |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula    | IMCO<br>18.4.2012  |                   |                   |                   |
| <b>Commissione(i) competente(i) per parere</b><br>Annuncio in Aula | ENVI<br>18.4.2012  | ITRE<br>18.4.2012 | TRAN<br>18.4.2012 | LIBE<br>18.4.2012 |
| <b>Pareri non espressi</b><br>Decisione                            | ENVI<br>26.4.2012  | ITRE<br>23.4.2012 | LIBE<br>16.5.2012 |                   |
| <b>Relatore(i)</b><br>Nomina                                       | Toine Manders<br>8.5.2012  |                   |                   |                   |
| <b>Esame in commissione</b>  | 20.3.2013  | 30.5.2013         | 27.6.2013         | 8.7.2013          |
| <b>Approvazione</b>  | 9.7.2013   |                   |                   |                   |
| <b>Esito della votazione finale</b>                                | +:<br>-:<br>0:   | 34<br>0<br>3      |                   |                   |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>  | Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |                   |                   |                   |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>        | Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen  |                   |                   |                   |
| <b>Deposito</b>  | 22.7.2013  |                   |                   |                   |